

OIC 29
OSSERVAZIONI SIDREA

PAR. 12

C'è un errore di punteggiatura: dopo l'espressione «Il comma 2 (...) sono consentite in casi eccezionali», va eliminata la virgola.

PAR. 15

Si considera di tipo volontario il cambiamento di principio contabile adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società. Fermo restando quanto indicato nel comma 6 delle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" in merito al concetto di rilevanza, potrebbe stabilirsi che il cambiamento di principio contabile, se di impatto significativo, sia anch'esso di tipo obbligatorio (in analogia all'obbligo di fornire informazioni complementari e all'obbligo di deroga previsti dall'art. 2423 Cod. Civ.).

PAR. 23

In merito agli effetti del nuovo principio contabile, dovrebbe aggiungersi il riferimento agli effetti sulle voci di rendiconto finanziario. Infatti, anche se è pacifico che il cambiamento di principio contabile non può avere effetti sull'entità della variazione della risorsa finanziaria oggetto del rendiconto finanziario, il cambiamento stesso potrebbe avere impatto sulla rappresentazione delle cause di tale variazione.

PAR. 41

Riguardo la correzione di errori non rilevanti si osserva quanto segue.

Si afferma che la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è «contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore». Tuttavia non sembra regolata l'ipotesi in cui l'errore non rilevante non abbia impatto sul conto economico (tenendo conto della definizione di errore fornita nel par. 10, che ricomprende in tale fattispecie anche una rappresentazione qualitativa e/o un'informazione fornita in Nota Integrativa).

Non sono fornite indicazioni sulla/e voce/i da utilizzare per la correzione. Potrebbe essere opportuno fornire tali indicazioni, oppure stabilire che la correzione debba essere effettuata nel conto o nei conti interessato/i e poi descritta in nota integrativa.

PAR. 48

Sembra opportuno chiarire se i fatti di cui alla lettera (a) del par. 48 e cioè quelli «che devono essere recepiti nei valori di bilancio» sono esclusivamente quelli che comportano effetti negativi sul reddito dell'esercizio oppure se nella suddetta categoria possano rientrare anche quei fatti che comportano effetti positivi sul reddito. La maggior parte degli esempi forniti fanno propendere per la prima interpretazione, appartenendo alla categoria di eventi che evidenziano minori valori di attività o maggiori valori di passività esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma alcuni altri esempi riportati al par. 48 non si prestano a tale univoca interpretazione.

Il chiarimento sembra opportuno anche considerando che:

a) l'inciso del par. 11: «I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono (...)» sembra ammettere la possibilità che i fatti conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio possano anche modificare positivamente il reddito dell'esercizio.

b) il comma 4 dell'art. 2423 bis, in base al quale «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo», sembra escludere la suddetta possibilità.